

REGOLAMENTO (CEE) N. 840/88 DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 744/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 775/87⁽¹⁾ ha previsto la sospensione temporanea di una quota uniforme di ciascun quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 in modo che la somma dei quantitativi sospesi sia pari al 4 %, nel quarto periodo del regime di prelievo supplementare, e al 5,5 %, nel quinto periodo, del quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 775/87 prevede il pagamento di un'indennità ai produttori per i quantitativi sospesi ; che, per motivi amministrativi occorre estendere il periodo di pagamento dell'indennità da parte delle autorità nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 775/87 il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.